

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 337)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPIGAROLI, BALDINI e BARTOLOMEI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

Modifiche ed integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi

ONOREVOLI SENATORI. — La chiusura della IV Legislatura ha lasciato in sospenso un disegno di legge (Atti Senato 1903 — Atti Camera dei deputati 43-44-B) che aveva già ottenuto il consenso della Camera dei deputati e al quale il Senato della Repubblica, nell'approvarlo a sua volta in data 8 marzo 1968, aveva apportato alcuni modesti emendamenti limitativi.

Tale provvedimento, per assoluta mancanza di tempo, non riuscì ad ottenere il definitivo assenso della Camera dei deputati e, pertanto, è rimasto uno dei pochi disegni di legge che pur avendo percorso tutto l'iter parlamentare (alla Camera dei deputati è giunto il 9 marzo 1968) alla chiusura della Legislatura non è stato possibile trasformare in legge dello Stato.

Il provvedimento, che aveva il pieno consenso dell'Amministrazione della pubblica istruzione, oggi viene giustamente ripresentato per ripercorrere quell'iter che già aveva percorso e superato nella IV Legislatura.

Nel riproporre il provvedimento si sono tenuti presenti gli emendamenti portati dal Senato della Repubblica nella passata legislatura ed il provvedimento stesso è stato aggiornato alla data attuale.

Pertanto, si è provveduto a modificarne la denominazione e dare al provvedimento il testo originale del disegno di legge n. 44 che è più rispondente al contenuto del provvedimento, in quanto non si tratta della sola carriera dei segretari-ragioneri-economi bensì di modifiche ed integrazioni ad alcuni articoli della legge 22 novembre 1961, n. 1282.

Per quanto concerne l'illustrazione dei singoli articoli del presente provvedimento, si potrebbe agevolmente rimandare alle relazioni allegate ai disegni di legge numeri 43 e 44, ma, considerate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati quando riunì i due provvedimenti in uno solo e gli emendamenti introdotti dal Senato, si ritiene opportuna una nuova illustrazione dei singoli articoli dell'attuale disegno di legge.

Anzitutto è necessario integrare la legge 22 novembre 1961, n. 1282, con la figura dell'infermiere in servizio nei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Pertanto, tale personale (che deve essere in possesso del relativo patentino di infermiere) per l'articolo 1 del presente disegno di legge viene

inquadrate nella carriera degli aiutanti tecnici di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 1282 del 1961.

Le modifiche da portare all'articolo 10 della già richiamata legge n. 1282 del 1961, di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge, concernono un vero e proprio errore di stampa sfuggito nella stesura della legge n. 1282, in quanto nel primo comma dell'articolo 10 in questione si dice « *omissis...* nei periodi trascorsi, ecc. » invece che dire « *omissis...* nè i periodi trascorsi, ecc. ». Naturalmente l'unione di « nè » ed « i » ha modificato profondamente il senso dell'articolo 10. Nel secondo comma, sempre dell'articolo 10 della legge originale, si elimina il resto del periodo dopo « buono », in quanto sono sufficienti le note di qualifica ed il servizio complessivo per indicare la promovibilità dell'impiegato.

Con l'articolo 3 del presente disegno di legge, oltre ad una migliore formulazione del secondo comma dell'articolo 13 della legge n. 1282 del 1961, è stato precisato ed applicato l'articolo 23 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, sulla riapertura dei termini per l'iscrizione nei ruoli aggiunti specificando la data del 1° luglio 1968 come termine per ottenere l'inquadramento nei ruoli ordinari del personale in servizio.

Con l'articolo 4 si completa e si uniforma il riconoscimento dei servizi prestati nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti anche a quel personale al quale è stato applicato l'articolo 3 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e che abbia prestato servizio nei predetti ruoli prima di passare nel ruolo ordinario.

Questo articolo è stato inserito al fine di evitare che al personale, oggi nel ruolo ordinario per vincita di concorso o per applicazione di leggi, fosse riservato un trattamento sicuramente inferiore a quel personale, invece, che passa nel ruolo ordinario in applicazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge n. 1282, del 1961, ed al quale viene riconosciuta l'anzianità posseduta nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti.

L'articolo 5 del presente disegno di legge modifica il secondo comma dell'articolo 14

della legge 22 novembre 1961, n. 1282, in quanto la qualifica di archivista ivi menzionata non è acquisita dal personale esecutivo di segreteria di ruolo speciale transitorio e di ruolo aggiunto, che può raggiungere solamente la seconda qualifica che è quella di applicato.

La necessità della estensione delle norme contenute nel comma terzo e quarto dell'articolo 17 della legge n. 1282 del 1961 a quel personale che, prima di essere inquadrato nelle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi, prestò servizio nelle predette scuole e istituti con la qualifica di operaio assunto in applicazione della legge 26 febbraio 1952, n. 67, articolo 3, ultimo comma, ha determinato l'inserimento delle norme di cui all'articolo 6 del presente disegno di legge. Un vivo senso di giustizia amministrativa tra il personale che svolge le stesse mansioni e che è pervenuto all'attuale situazione giuridica ed economica dalle stesse origini (assunzione in base alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, e ad altre disposizioni) ha determinato la necessità di porre riparo, con l'articolo in esame, alla evidente sperequazione, determinata dall'applicazione dell'articolo 17 della legge n. 1282 del 1961, tra il personale assunto per le stesse mansioni e con le stesse disposizioni di legge.

L'articolo 7 pone riparo ad un semplice errore materiale inserito nell'articolo 18 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, in quanto la data indicata nell'ultimo rigo del predetto articolo doveva essere quella del 30 settembre 1933 e non del 30 settembre 1953. Quest'ultima data non aveva e non ha alcun significato.

Il disposto dell'articolo 8 del presente disegno di legge è una conseguenza della abolizione della qualifica di vice-segretario disposta con il decreto legislativo presidenziale 7 giugno 1946, n. 107, con il riconoscimento del servizio prestato come vice-segretario previsto dalla legge 15 giugno 1931, n. 889.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 9 del presente disegno di legge ha lo scopo di permettere al Ministero della pubblica istruzione di coprire con una certa sollecitudine i posti vacanti di segretario-ragioniere-economista capo nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e di istruzione professionale.

Attualmente la proporzione determinata per legge per la promozione alla qualifica di cui sopra, di un terzo dei posti vacanti per merito comparativo e di due terzi mediante concorso per esami, si è rivelata poco produttiva per l'Amministrazione in quanto i concorrenti sono sempre in numero inferiore dei posti messi a concorso e, pertanto, non risulta possibile coprire tutti i posti vacanti nella predetta qualifica.

Invece l'Amministrazione ha necessità dell'assegnazione dei predetti posti in quanto i grandi complessi scolastici del settore tecnico e professionale per prestigio, per importanza di lavoro e per la vastità della gestione amministrativa richiedono al-

la direzione della segreteria un funzionario all'apice della carriera.

Con il secondo comma dello stesso articolo si prevede che quei segretari-ragionieri-economisti capo ai quali l'Amministrazione, per legge, affida mansioni ispettive vengano denominati ispettori contabili. Tale denominazione è volta a dare a questi funzionari la necessaria autorità per lo svolgimento del loro delicato ed importante mandato.

Onorevoli colleghi, considerato lo scopo del presente disegno di legge sottoposto al vostro esame ed il fatto che esso aveva già percorso tutto il suo *iter* e che solamente la chiusura della IV Legislatura ha fatto mancare la definitiva approvazione del provvedimento che era stato emendato restrittivamente dal Senato della Repubblica, abbiamo la ferma fiducia che non gli farete mancare, come non è mancato per il passato, il vostro voto favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il personale addetto alle infermerie dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale, con le mansioni di infermiere (in possesso del relativo patentino) che abbia almeno un anno di servizio effettivo, è inquadrato nella carriera degli aiutanti tecnici di cui all'articolo 8 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, al coefficiente iniziale.

A tale personale è riconosciuto, agli effetti degli aumenti periodici, il servizio comunque prestato, presso la stessa o in altra amministrazione, anteriormente alla nomina in ruolo.

Art. 2.

All'articolo 10, primo comma, della legge 22 novembre 1961, n. 1282, le parole:

« nei periodi trascorsi » sono sostituite dalle parole: « nè i periodi trascorsi ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Le promozioni sono conferite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nell'ordine di anzianità, agli impiegati che nell'ultimo triennio o nel minore periodo di tempo richiesto per le promozioni stesse abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, è sostituito dal seguente:

« Il personale non di ruolo delle carriere di cui al primo comma del presente articolo, che non fu inquadrato nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti pur possedendo i requisiti per tale inquadramento, e il personale non di ruolo appartenente alle stesse carriere in servizio alla data del 1° luglio 1968 che abbia compiuto o compia un periodo di servizio di anni 6, ridotto a 2 per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate, è collocato nei corrispondenti ruoli ordinari anche in soprannumero alle piante organiche di ciascun ente scolastico interessato, al coefficiente iniziale delle rispettive carriere ».

Art. 4.

Il riconoscimento del servizio prestato dal personale delle carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, è esteso al personale, cui è stato applicato l'articolo 3 della legge 5 giugno 1951, n. 376, o che, prima del passaggio nel ruolo ordinario per vincita di concorso o per applicazione di legge, sia stato inquadrato nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti, anche se il passaggio nel ruolo ordi-

nario sia intervenuto nel periodo intercorrente tra l'applicazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e la legge 22 novembre 1961, n. 1282.

Art. 5.

In favore dei segretari-ragionieri-economi di ruolo ordinario, il servizio di ruolo ordinario, di ruolo transitorio e di ruolo aggiunto prestato nella carriera esecutiva con qualifica non inferiore a quella di applicato o equiparata è riconosciuto in ragione di due terzi agli effetti del passaggio di coefficiente, per un massimo di quattro anni.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 14 della legge 22 novembre 1961, numero 1282.

Art. 6.

Le norme contenute nei commi terzo e quarto dell'articolo 17 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono estese al personale assunto in applicazione dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, al personale assunto a norma dell'articolo 44 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e di eventuali altre disposizioni, e successivamente passato nelle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi.

Art. 7.

La data « 30 settembre 1953 » di cui all'articolo 18 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, deve intendersi « 30 settembre 1933 ».

Art. 8.

Ai segretari-ragionieri-economi di ruolo ordinario, di ruolo aggiunto e di ruolo speciale transitorio viene riconosciuto ai fini giuridici ed economici il servizio prestato come vice-segretario di cui all'articolo 42 della legge 15 giugno 1931, n. 889, modifi-

cata dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 107.

Art. 9.

Le aliquote dei posti vacanti di segretario-raioniere-economo capo, previste dal secondo comma della nota *b*), di cui alla tabella *D* annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono così modificate: due terzi per merito comparativo ed un terzo mediante concorso per esami, ferme restando le norme per la promozione e per la partecipazione agli esami previsti nella stessa nota *b*). I posti non assegnati dopo l'espletamento di ogni singolo concorso per esami verranno conferiti per merito comparativo ai segretari-raionieri-economi superiori con almeno tre anni di anzianità nella qualifica.

I segretari-raioneri-economi capo, ai quali vengono attribuite ai sensi della legge 22 novembre 1961, n. 1282, funzioni ispettive, assumono la denominazione di ispettori contabili.

Art. 10.

All'onere di lire 84 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 sarà fatto fronte con riduzioni di pari importo del capitolo 2004 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo.

All'onere comportato per gli anni finanziari seguenti sarà fatto fronte con riduzione dei capitoli corrispondenti al suddetto capitolo 2004.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio.